

DECALOGO PUBBLICI ESERCIZI

Tutti i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono osservare le seguenti disposizioni normative:

OBBLIGO	Norma	Cosa SI DEVE FARE
COMUNICAZIONE ORARIO ED ESPOSIZIONE CARTELLO CON ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	Art. 18 comma 4 e 29 comma 1 della L.R. 29/07	E' obbligatorio comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato , anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati. L'orario va reso noto al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche all'esterno.
ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFA DEI PREZZI E RIPRODUZIONE A STAMPA DI ARTICOLI DEL TULPS	Art. 180 comma 1 e 2 del R.D. n. 635/40 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed art. 30 della L.R. 29/07	I pubblici esercizi debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi, nonché la riproduzione a stampa dell'articolo 101 del R.D. 773/31 e degli articoli 176, 181 e 186 del R.D. 635/40.
MESSA A DISPOSIZIONE ED ESPOSIZIONE MENU' CON ELENCO DELLE CONSUMAZIONI E DEI PREZZI PRATICATI	Art. art. 30 comma 2 della L.R. 29/07	Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù , con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati, precisando altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio.
DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DALLE ORE 3,00 ALLE 6,00	Art. 6 del D.L. 117/07 convertito con L. 160/07 e modificato dalla L. 120/10	I titolari e i gestori di pubblici esercizi devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3,00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.
ESPOSIZIONE CARTELLO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE oltre l'orario consentito	Art. 7 comma 1 della L.R. 29/07	I pubblici esercizi devono esporre un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00
DETTENZIONE APPARECCHIO RILEVAZIONE TASSO ALCOLEMICO	Art. 6 comma 2-quater del D.L. 117/07 convertito con L. 160/07 e modificato dalla L. 120/10	I titolari e i gestori di pubblici esercizi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere, presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico , di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

<p>ESPOSIZIONE TABELLE INDICANTI SINTOMI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA E QUANTITA' BEVANDE ALCOLICHE che determinano il superamento tasso alcolemico consentito</p>	<p>Art. 6 comma 2-quater del D.L. 117/07 convertito con L. 160/07 e modificato dalla L. 120/10</p>	<p>I titolari devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:</p> <p>a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;</p> <p>b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.</p>
<p>ESPOSIZIONE CARTELLO INDICANTE IL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Art. 2 comma 3 della L. 584/75, DPCM 14.12.95, art. 51 comma 10 della L. 3/03</p>	<p>E' fatto obbligo di esporre all'interno del locale di esercizio, in posizione visibile, cartello riportante il divieto di fumare, con l'indicazione della norma e l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.</p>